

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 ottobre 2001, presso la sede della FEDERNOTAI in Roma, Via
Flaminia 162

Tra

Consilp-Confprofessioni rappresentata dal Presidente Gaetano
Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrengi
componenti del Consiglio Generale

Confedertecnica rappresentata dal Segretario Mario Cassano

Cipa rappresentata dal Segretario Generale Renato Cava e da
Giuseppe Sconti

e

Filcams Cgil, rappresentata da Piero Marconi e Federica Cattaneo

Fisascat Cisl, rappresentata da Mario Piovesan

Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Poma

si è stipulato il presente verbale di accordo che, a seguito della eseguita verifica
dei rispettivi organismi dirigenti, integra e modifica quanto definito con l'ipotesi di
Accordo del 25 luglio 2001.

La sottoscrizione del presente verbale è da valere, pertanto, quale accordo per il
rinnovo dei rispettivi CCNL Consilp-Confprofessioni e Cipa del 1° ottobre 1995 e
Confedertecnica del 1° maggio 1996. Le Parti hanno concordato che ai fini di
rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione,
questa trovi soluzione a livello regionale. Per tale scopo a questo livello potranno
essere affrontate le materie previste e delegate dal CCNL.

Art. 1 – DECORRENZA E DURATA

Il CCNL avrà decorrenza dal 1° ottobre 1999 e scadenza, sia per la parte
normativa che per la parte economica, al 30 settembre 2003.

Art. 2 – AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A decorrere dalle scadenze appresso indicate, a tutto il personale verranno
erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

CONFEDERTECNICA

livello	30.09.99	1.10.2001	Totale	1.10.2002	Totale	
	Retribuzione in atto	Primo incremento	Nuova Retribuzione	Secondo incremento	Nuova Retribuzione	Totale Aumento
1S	2.801.431	145.072	2.946.503	145.072	3.091.575	290.144
1	2.549.931	132.497	2.682.428	132.497	2.814.925	264.994
2	2.330.886	121.544	2.452.430	121.544	2.573.974	243.088
3S	2.178.669	113.933	2.292.602	113.933	2.406.535	227.866
3	1.980.518	104.026	2.084.544	104.026	2.188.570	208.052
4S	1.877.445	98.872	1.976.317	98.872	2.075.189	197.744
4	1.763.127	93.156	1.856.283	93.156	1.949.439	186.312
5	1.628.595	86.430	1.715.025	86.430	1.801.455	172.860

CONSILP-CONFPROFESSIONI E CIPA

Livello	30.09.99	1.10.2001	Totale	1.10.2002	Totale	
	Retribuzione in atto	Primo incremento	Nuova Retribuzione	Secondo incremento	Nuova retribuzione	Totale Aumento
1	2.475.394	128.770	2.604.164	128.770	2.732.934	257.540
2	2.150.408	112.520	2.262.928	112.520	2.375.448	225.040
3	1.984.328	104.216	2.088.544	104.216	2.192.760	208.432
4S	1.924.390	101.220	2.025.610	101.220	2.126.830	202.440
4	1.852.030	97.602	1.949.632	97.602	2.047.234	195.204
5	1.727.007	91.350	1.818.357	91.350	1.909.707	182.700

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità ; erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.

Art. 3 IVC

Resta inteso che a decorrere dall'1 ottobre 2001 l'indennità di vacanza contrattuale, ove eventualmente erogata, cesserà di essere corrisposta.

Art. 4 INQUADRAMENTO UNICO

Le parti, anche sulla base di quanto sarà definito in tema di classificazione generale, convengono di procedere alla realizzazione di uniche tabelle retributive e di quelle relative agli scatti di anzianità, al fine di pervenire, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale, ad una tabella salariale unica e valida per tutto il settore.

Art. 5 UNA TANTUM

Salvo quanto specificato in materia di secondo livello di contrattazione, a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo verrà erogata una indennità "una tantum" così ripartita tra i diversi livelli:

CONSILP E CIPA		CONFEDERTECNICA	
LIVELLI	Una Tantum	LIVELLI	Una Tantum
		1 Super	885.883
1	782.781	1	806.352
2	680.013	2	737.084
		3 Super	688.950
3	627.494	3	626.289
4 Super	608.540	4 Super	593.695
4	585.658	4	557.545
5	546.123	5	515.002

Tale importo, sarà suddiviso mensilmente o per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2001 (ventiquattro mesi).

I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.

Al personale con rapporto a tempo parziale e/o con contratto a termine, l' erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Agli apprendisti l'indennità "una tantum" sarà erogata in percentuale.

L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in due rate. La prima, pari al 50% del montante previsto dalle tabelle sopra riportate, con la retribuzione del mese di ottobre 2001 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi su indicati.

Art. 6 SCATTI ANZIANITA'

Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell' apprendistato, a otto scatti triennali nelle seguenti misure:

CONSILP E CIPA		CONFEDERTECNICA	
LIVELLI	importo scatti	LIVELLI	importo scatti
		1 Super	57.500
1	41.000	1	49.910
2	32.000	2	43.700
		3 Super	39.330
3	27.000	3	33.350
4 Super	25.500	4 Super	30.360

4	24.000	4	26.910
5	20.000	5	23.000

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto, intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

La frazione del triennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Dichiarazione a verbale

Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiamo già completato la serie di cinque scatti prevista dal CCNL precedente (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA del 1/10/1995 e CONFEDERTECNICA del 1/5/1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1° gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l'esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 1° ottobre 1999.

Art. 7 – CASSA ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE

Le parti, nel dichiarare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori, convengono di istituire una Cassa di assistenza sanitaria supplementare e a tal fine di nominare una commissione tecnica bilaterale paritetica a livello nazionale per di individuare le specifiche aree di intervento in materia di assistenza sanitaria supplementare con esclusione in ogni caso di costituzione dei fondi previsti dall'art. 9 del Dlgs 229/99 e di ogni forma di assistenza sanitaria diretta.

La commissione tecnica dovrà essere nominata al più presto e comunque entro il 31 dicembre 2001 e dovrà terminare il suo mandato entro il 30 settembre 2002 con la presentazione del progetto corredato da statuto e regolamento.

Le risultanze della commissione tecnica saranno valutate dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori entro il 31 ottobre 2002, e le stesse daranno corso, immediatamente dopo, e comunque entro il 31 dicembre 2002, alle necessarie incombenze relative alla costituzione della Cassa per l'assistenza sanitaria supplementare, nella quale in ogni caso le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno avere rappresentanza paritetica negli organi di amministrazione e di gestione.

Fermo restando quanto sopra, viene stabilito che la quota di finanziamento per le finalità descritte sarà di 12 EURO mensili per dodici mensilità e per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro a decorrere dal 1° marzo 2002.

Tale importo è considerato al lordo delle spese di gestione della Cassa sanitaria, dei contributi in favore delle rispettive OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle quote di competenza dell'Ente riscossore dei contributi.

Resta inteso che tale importo è da considerarsi ricompreso nelle erogazioni di cui al secondo livello di contrattazione previsto dal punto 2, numero 1 – Assetti Contrattuali – dell'Accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità.

La commissione tecnica su individuata, si attiverà con l'INPS o con altro Ente o Istituto, per la stipula di una convenzione per la riscossione del contributo a carico dei datori di lavoro.

Art. 8 STESURA TESTO UNICO CCNL

Le parti convengono che entro il mese di Dicembre 2001, si procederà alla definizione ed alla stesura del testo unico contrattuale che dovrà valere per l'intero settore.

Per CONSILP-CONFPROFESSIONI Per FILCAMS/CGIL

Per Confedertecnica Per FISASCAT/CISL

Per CIPA Per UILTuCS/UIL